

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1722-2397

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. XI - Ottobre 2012

10

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnala all'attenzione del lettore

- Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2012 n. 1757, sulla natura delle concessioni amministrative di beni pubblici** 3061
- Tar Liguria, Sez. I, 18 ottobre 2012 n. 1230, sulla natura di prestazione patrimoniale imposta della sovrattassa portuale** 3088
- Tar Lazio, Roma, Sez. I, 1 ottobre 2012 n. 8231, sulle condizioni di sussistenza dei soggetti legittimati ad agire per l'efficienza della P.A., ai sensi dell'art. 1, d.lg. n. 198 del 2009 a tutela di un interesse collettivo** 3122
- Tar Lazio, Latina, Sez. I, 10 ottobre 2012 n. 736, sui criteri per l'individuazione dei voti nulli delle schede elettorali** 3209
- Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 18 ottobre 2012 n. 999, sulle elezioni comunali e sull'individuazione della disciplina legislativa in ordine all'arrotondamento del numero dei seggi, ai fini dell'assegnazione del 60% di questi ultimi alla coalizione di maggioranza** 3350
- Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 15 ottobre 2012 n. 2005, sull'assoggettamento al ricorso straordinario per Cassazione della declaratoria di incandidabilità ex art. 143 comma 11, d. lg. n. 267 del 2000, ad opera della Corte d'Appello** 3362

In questo fascicolo Osservatori di giurisprudenza: **Sull'applicazione del codice dei contratti pubblici**



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



GIUFFRÈ EDITORE

VENETO

1258 - Sez. I — 11 ottobre 2012 — Pres. Amoroso — Est. Mattei — Soc. N. (avv. Pettinelli)
c. Ministero Infrastrutture Magistrato Alle Acque Ispettorato Generale per la Laguna
di Venezia (Avv. Stato), Soc. N. e altro (avv. Acerboni, Ravagnan).

[6328/204] Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - In genere - Concessioni - Gara per l'affidamento - Possibilità di partecipazione in a.t.i. - Art. 37 comma 12, d.lg. n. 163 del 2006 - Preventiva previsione nella lettera d'invito - Assenza - Autorizzazione *ex post* della stazione appaltante - Legittimità - Esclusione.
(D.lg. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37 comma 12).

[6628/48] Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Appalto - Concessioni - Gara per l'affidamento - Impugnazione degli atti della procedura - Risarcimento del danno - Spese sostenute per la partecipazione alla gara - Risarcibilità - Esclusione.

[6628/48] Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Appalto - Concessioni - Gara per l'affidamento - Impugnazione degli atti della procedura - Risarcimento del danno - Mancato guadagno per l'intero periodo di gestione della concessione - Risarcibilità - Esclusione - Ripetizione della gara - Risarcimento in forma specifica.

*Con riguardo alla procedura per l'affidamento in concessione (nella specie: di spazi acquei demaniali presso la laguna di Venezia), va rilevato che l'art. 37 comma 12, d.lg. n. 163 del 2006, può trovare applicazione soltanto nei limiti in cui tale disposizione sia stata richiamata nell'avviso di intendimento a concedere o lettera d'invito: pertanto, deve ritenersi lesiva dei principi di concorrenza e par condicio, la decisione della Stazione appaltante di autorizzare *ex post* uno o alcuni dei concorrenti ad associarsi in A.T.I., senza che tale forma partecipativa sia stata preventivamente prevista nella lettera d'invito, atteso che gli eventuali aspiranti, non singolarmente in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, non essendo in grado di sapere, in via preventiva, di poter usufruire di tale strumento potrebbero desistere dal parteciparvi o, comunque, partire da una posizione particolarmente svantaggiata, ad essi non imputabile.*

Con riguardo all'impugnazione degli atti di una procedura per l'affidamento in concessione (nella specie: di spazi acquei demaniali presso la laguna di Venezia), deve essere respinta l'istanza risarcitoria avente ad oggetto le spese sostenute per la partecipazione alla procedura selettiva atteso che tali oneri rappresentano il prezzo dell'acquisto di una opportunità di guadagno e restano, pertanto, a carico del soggetto che abbia preso parte alla gara, e ciò sia nel caso di aggiudicazione, sia nella ipotesi di mancata aggiudicazione (1).

Con riguardo all'impugnazione degli atti di una procedura per l'affidamento in concessione (nella specie: di spazi acquei demaniali presso la laguna di Venezia), deve essere respinta l'istanza risarcitoria avente ad oggetto il mancato guadagno che il partecipante si prospettava per l'intero periodo di gestione della concessione: in tale ipotesi, infatti, la ripetizione, parziale o totale della gara, derivante dall'annullamento degli atti impugnati, ben si atteggia quale risarcimento in forma specifica e l'onere per l'amministrazione di rinnovare la procedura selettiva è di per sé sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione a ogni pretesa risarcitoria.

(1) *Ex multis*, Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2010 n. 808, in questa Rivista C.d.S. 2010, 2, 378 (s.m.).



1298 - Sez. I — 26 ottobre 2012 — Pres. Amoroso — Est. Vitanza — D. e altro (avv. Gaz)
c. Regione Veneto (Avv. Stato), Comune di Belluno (avv. Curato).

[7984/408] Veneto - Urbanistica e edilizia - Piano regolatore generale - Adozione del p.r.g. o di

varianti - Atto di definitiva approvazione - Provvedimento regionale - Impugnazione dinanzi al TAR - L. rg. Veneto n. 61 del 1985, art. 46 - Inerzia dell'amministrazione comunale - Irrilevanza. (L. rg. Veneto 27 giugno 1985 n. 61, art. 46).

La reazione giuridica contro l'adozione del PRG — o di una sua variante — deve essere formulata contro l'atto di definitiva sua approvazione e la contestazione di atti endoprocedimentali all'atto complesso in argomento, se non preclusa alla parte, deve poi, comunque, essere rivalizzata attraverso la produzione di necessari motivi aggiunti di censura dell'atto finale; è assolutamente irrilevante il comportamento al riguardo adottato dall'autorità comunale, la quale, in questa fase, assume un ruolo non necessariamente attivo, avendo il legislatore, in modo inequivoco, lasciato alla discrezionalità dell'autorità municipale se e come intervenire nel procedimento; la mera inerzia alla decisione della giunta regionale di modificare in parte la variante della variante al PRG, non può, in nessun caso essere interpretata, per l'espressa sua connotazione facoltativa, come si evince dalla lettera dell'art. 46, l. rg. Veneto n. 61 del 1985 quale assenso o dissenso dell'operato regionale; né l'inerzia dell'organo comunale, proprio per la sua natura non caratterizzata, preclude ad eventuali azioni giudiziarie contro la determinazione dell'organo regionale (1).

(1) In senso contrario: Cons. St., sez. IV, 28 aprile 2008 n. 1870, in questa *Rivista C.d.S.* 2008, 4, II, 1091 (s.m.).

1314 - Sez. I — 31 ottobre 2012 — Pres. Amoroso — Est. Mattei — N. (avv. Vaccari) c. Università degli Studi di Verona e altro (Avv. Stato), P. e altro (avv. Carponi Schittar, Gortenuiti).

[3724/2748] Giustizia amministrativa - Termine per il ricorso giurisdizionale - Comunicazione e pubblicazione dell'atto - Valutazioni comparative a posti di professore ordinario nelle università - Impugnazione del decreto di nomina - Decorrenza del termine - Artt. 5 e 6, d.P.R. n. 117 del 2000 - Rileva esclusivamente la comunicazione individuale. (D.P.R. 23 marzo 117, artt. 5 e 6).

[3724/2748] Giustizia amministrativa - Termine per il ricorso giurisdizionale - Comunicazione e pubblicazione dell'atto - Valutazioni comparative a posti di professore ordinario nelle università - Impugnazione del decreto di nomina - Decorrenza del termine - Mancata notifica individuale del decreto - Pubblicazione in G.U. del decreto - Irrilevanza.

[1636/264] Concorsi a pubblici impieghi - Concorsi universitari - Procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario - Valutazione delle pubblicazioni scientifiche - Art. 4, d.P.R. n. 117 del 2000 - Parametro dell'« *impact factor* » - Criterio principale - Esclusione. (D.P.R. 23 marzo 117, art. 4).

Premesso che, al fine della decorrenza del termine decadenziale d'impugnazione, la pubblicazione di un atto amministrativo rileva soltanto se la legge o il regolamento che da essa discende, vi riconduca espressamente tale effetto, in tema di valutazioni comparative a posti di professore ordinario nelle università, opera quanto previsto dagli artt. 5 e 6, d.P.R. n. 117 del 2000 e non si riscontra, quindi, una norma che prescriva, quale forma di pubblicità idonea (rectius obbligatoria) ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, la pubblicazione del decreto di nomina sull'albo di ateneo o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, prevedendo, invero, l'art. 5 comma 1, d.P.R. cit., esclusivamente la comunicazione individuale a ciascuno dei partecipanti al concorso, sicché solo da tale incombente decorre il predetto termine ordinario di impugnazione (1).

In tema di impugnazione di atti relativi a valutazioni comparative a posti di professore ordinario nelle università, allorché l'Università degli Studi non abbia provveduto a notificare il decreto di nomina degli idonei a tutti i concorrenti, alla pubblicazione di detto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non può che attribuirsi valore meramente notiziale, come tale inidonea ai fini della decorrenza del termine decadenziale, ancorché tale forma di pubblicità sia stata espressamente richiamata nel bando di concorso (2).